

STATUTO DELLA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE

1.1 Nell'osservanza dei principi costituzionali, della normativa dettata dagli artt. 14 e segg. del cod. civ. e del D.P.R. 10.2.2000 n. 361, la REGIONE CAMPANIA COSTITUISCE la «FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE»

1.2 La FONDAZIONE è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.

1.3 L'attività della FONDAZIONE è regolata dall'atto costitutivo, da queste tavole fondative e dai regolamenti interni, se emanati.

ARTICOLO 2- SEDE

2.1 La FONDAZIONE ha sede in Napoli alla Via Donnaregina presso il Museo di Arte contemporanea.

ARTICOLO 3- SCOPO

3.1 Scopo della FONDAZIONE è la promozione, la diffusione, la fruizione e la preservazione delle opere contemporanee di arte visiva.

3.2 Per il conseguimento dello scopo la FONDAZIONE:

A] istituisce, promuove e gestisce musei, nonché centri d'arte e di cultura nel territorio delle Regione Campania, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o di accordi con enti pubblici, con enti privati, con autori e con collezionisti, opere d'arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in mostre tematiche;

B] svolge attività di alta cultura attraverso l'organizzazione di convegni, stage e seminari in tema di arte visiva, di letteratura, di cinema, di grafica, di design, di fotografia, di architettura e di ogni altra forma di espressione artistica, moderna o contemporanea;

C] organizza nei propri spazi, o in altri luoghi, mostre ed eventi culturali, promuovendo ogni iniziativa per la diffusione delle forme e delle espressioni d'arte contemporanea, e dunque con l'intrattenimento danzante del pubblico, la proiezione di video, l'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo o registrati, selezionata da appositi professionisti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

D] approfondisce, sviluppa, favorisce e diffonde ogni interconnessione fra le nuove espressioni artistiche e il territorio, con particolare riguardo alle forme che si manifestano nell'area della Città di Napoli, della Regione Campania e nel bacino del Mediterraneo;

E] promuove ed effettua ricerca in tema di trasformazione e di evoluzione delle arti contemporanee nonché in materia di problematiche connesse alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio dell'arte contemporanea e dell'arte in genere, come patrimonio dell'umanità;

F] afferma la libertà delle idee e delle forme espressive ed in tal senso si impegna perché tali libertà siano garantite;

G] favorisce la conoscenza, la fruizione e la circolazione del proprio patrimonio culturale attraverso la costante visibilità di esso e il prestito a musei italiani o stranieri;

H] promuove conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche patrocinando e

sponsorizzando analoghe manifestazioni organizzate da altri enti;

I] effettua inchieste, rilevazioni, ricerche e sondaggi di opinione in tema di arti contemporanee;

L] stabilisce contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con le università e con i privati per convenire forme di sostegno alle indicate attività, anche mediante ipotesi di partenariato;

M] istituisce borse da utilizzarsi in Italia o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche rientranti nello scopo e per la formazione di artisti, di critici e di storici dell'arte;

N] istituisce premi per opere d'arte;

O] cura le pubblicazioni di qualunque tipo di opera rivolta a documentare l'attività della FONDAZIONE e dei musei da essa dipendenti;

P] intrattiene rapporti e scambi culturali con Università, Enti e Fondazioni italiane e straniere;

Q] svolge attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dell'arte contemporanea;

R] promuove studi per il riammodernamento delle normative nel settore dello sviluppo e della tutela delle arti contemporanee;

S] organizza e patrocina attività per la formazione e l'aggiornamento: di artisti, di soggetti che intendano dedicarsi a nuove professionalità collegate all'arte contemporanea, nonché di critici e di storici dell'arte;

T] svolge qualunque attività rivolta alla educazione delle nuove generazioni verso l'arte e la pratica dell'arte, incoraggiando l'attività dei giovani artisti con adeguate forme di sostegno;

U] favorisce scambi di esperienze culturali e professionali tra artisti italiani e stranieri;

V] promuove e favorisce l'incontro tra il mondo dell'istruzione e quello dell'arte, mediante qualunque forma di collaborazione e di scambio;

Z] compie qualunque altra attività diretta al conseguimento dello scopo.

ARTICOLO 3 BIS- FONDATORE; ENTI PARTECIPANTI; ENTI SOSTENITORI.

3 bis.1. La Regione Campania ha istituito la Fondazione Donnaregina. Essa ha lo status di "Fondatore".

3 bis.2. Persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed enti di qualsiasi tipo possono assumere lo Status di "ente partecipante". I soggetti, che aspirano a tale status, rivolgono istanza scritta al Consiglio di Amministrazione:

a) offrendo al patrimonio della Fondazione un contributo economico di particolare rilievo;

b) obbligandosi al versamento periodico di somme destinate alle iniziative della Fondazione.

3 bis.3. Il Consiglio di Amministrazione esamina l'istanza secondo criteri di compatibilità con le finalità statutarie della Fondazione e di congruità del contributo economico.

3 bis. 4. Ogni ente partecipante ha il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione. Gli enti partecipanti non possono superare il numero di due.

3 bis.5. L'inadempimento dell'obbligazione periodica, assunta ai sensi del secondo comma di questo articolo, determina di per sé la perdita dello status di ente partecipante e la decadenza del consigliere di amministrazione nominato dall'ente inadempiente. A quest'ultimo nulla è dovuto in restituzione.

3 bis. 6. E' istituita la categoria degli "enti sostenitori". La qualifica spetta ai soggetti, pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche, che si obbligano a versare periodicamente un contributo economico e che soddisfino, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, i criteri di compatibilità e congruità stabiliti nel terzo comma di questo articolo.

I soci sostenitori hanno il diritto di nominare un membro del Comitato scientifico. La nomina avviene a maggioranza di voti all'interno della categoria.

ARTICOLO 4- PATRIMONIO E FONDI PER LA GESTIONE

4.1 Il patrimonio iniziale della FONDAZIONE è costituito dalla dotazione ad essa attribuita dal Fondatore Regione Campania ed è rappresentato dai beni indicati nell'atto costitutivo.

4.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di

quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della FONDAZIONE nonché mediante il contributo economico di eventuali enti partecipanti di cui all'art.3 bis.

4.3 La FONDAZIONE provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali, con le assegnazioni annuali della REGIONE CAMPANIA, con le elargizioni e le erogazioni da chiunque effettuate, non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio ma finalizzate al conseguimento dei programmi annuali. In tali erogazioni rientrano le sponsorizzazioni che la FONDAZIONE riceve per singole iniziative e attività.

4.4 I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un determinato programma.

4.5 La FONDAZIONE accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5- ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1 Sono organi della FONDAZIONE:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 6- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Presidente della Regione Campania nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione.

- a) Il Presidente della Fondazione, scelto tra tre soggetti di larga esperienza giuridica, economica e manageriale.
- b) un esperto di arte contemporanea di rilevante prestigio;
- c) un esperto di gestione ed amministrazione.

6.2 Due ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti alla categoria degli enti partecipanti. Se questi ultimi sono in numero di uno o di due, ciascuno di essi nomina un membro del consiglio di amministrazione, che pertanto verrà a comporsi di quattro o cinque membri.

6.3 In conformità alla disposizione di cui all'art. 9 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto di chi preside.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

6.5 Le adunanze del consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in Roma presso gli uffici di rappresentanza della Regione Campania.

6.6 I compensi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono superare i limiti previsti dalle vigenti leggi e disposizioni regolamentari in materia per i consiglieri di amministrazione delle società e degli enti partecipati, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della regione Campania.

ARTICOLO 7- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della FONDAZIONE ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione approva i programmi di attività della FONDAZIONE proposti semestralmente dal Direttore Generale.

7.3 I programmi di attività, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio, dovranno essere esaminati dal Comitato Scientifico che esprime su di essi parere non

vincolante.

7.4 Il Consiglio:

elegge nel proprio seno il Vice Presidente;

ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;

fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della FONDAZIONE;

approva ogni semestre il programma di attività della FONDAZIONE;

approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro l'aprile successivo il conto consuntivo;

delibera sulla riforma dello Statuto;

redige regolamenti per l'ottimale funzionamento della FONDAZIONE, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;

nomina, il Direttore Generale della FONDAZIONE;

delibera in ordine all'assunzione, alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti interni, se esistenti;

nomina i componenti del Comitato Scientifico;

delibera su quanto proposto dal Comitato Scientifico e su quanto richiesto dalla Fondatrice REGIONE CAMPANIA.

ARTICOLO 8- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due membri o da due componenti del Comitato Scientifico, e comunque almeno tre volte l'anno.

8.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione [nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania].

8.3 La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

8.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

8.5 Alla riunione del Consiglio di Amministrazione assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Direttore Generale, che provvede alla verbalizzazione della seduta.

ARTICOLO 9- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

9.2 Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta.

9.3 In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

9.4 Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso

il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della

sospensione.

9.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali redatti dal Direttore Generale che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi presiede e dallo stesso Direttore Generale in funzione di Segretario del Consiglio.

ARTICOLO 10- PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente:

A] convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;

B] convoca il Comitato e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;

C] firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari

che vengono deliberati;

D] sorveglia il buon andamento amministrativo della FONDAZIONE;

E] cura l'osservanza dello Statuto;

F] adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

10.3 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

ARTICOLO 11- COMITATO SCIENTIFICO PER L'ARTE E LA CULTURA

11.1 Il Comitato Scientifico per l'arte e la cultura è composto da cinque membri, fra i quali tre nominati dal Presidente della regione Campania e due nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Un altro membro può essere nominato dalla categoria degli enti sostenitori.

11.2 La nomina deve cadere su personalità di prestigio, critici d'arte, storici dell'arte, direttori di musei di arte contemporanea, direttori di musei dichiarati di interesse regionale.

11.3 I membri del Comitato Scientifico per l'arte e la cultura restano in carica tre anni.

11.4 L'ufficio di membro del Comitato Scientifico ha carattere gratuito. Ai membri del comitato scientifico i quali siano residenti in località diverse da Napoli, è dovuto il rimborso delle effettive spese di viaggio e dell'eventuale alloggio.

ARTICOLO 12- FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO

12.1 Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta due dei suoi membri, oppure due membri del Consiglio di Amministrazione e comunque almeno due volte l'anno.

12.2 Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il Consiglio di Amministrazione.

12.3 I verbali delle deliberazioni del Comitato Scientifico sono redatti dal Direttore Generale e trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 13 - IL DIRETTORE GENERALE

13.1 Il Direttore Generale è scelto mediante pubblico concorso svolto secondo i principi nazionali e comunitari ad evidenza pubblica.

Tra i requisiti indicati avrà particolare rilievo attività già prestate per identiche o analoghe funzioni all'interno di strutture museali.

13.2 L'ufficio del direttore generale ha durata di cinque anni.

13.3 I compensi del direttore generale non possono superare i limiti previsti dalle vigenti

leggi e disposizioni regolamentari per i direttori generali e/o presidenti delle società e/o degli enti partecipanti, controllati o comunque sottoposti alla direzione e controllo della Regione Campania.

13.4 Al Direttore Generale compete:

la direzione del Museo che fa capo alla FONDAZIONE; se i musei sono più d'uno al Direttore Generale compete la Direzione del Polo Museale della FONDAZIONE;

l'obbligo di predisporre i programmi semestrali di attività della FONDAZIONE, avendo cura di corredarli del parere del Comitato Scientifico, prima di inoltrarli al Consiglio di Amministrazione;

l'obbligo di predisporre la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi;

l'obbligo di istruire adeguatamente ogni capo degli ordini del giorno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;

la facoltà di proporre l'assunzione e l'avanzamento di unità di personale [sia della FONDAZIONE, sia dei Musei] di ogni ordine e grado e per ogni funzione e incombenza;

dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

è responsabile dell'effettuazione delle attività programmate;

dirige gli uffici e il personale della FONDAZIONE e dei Musei.

ARTICOLO 14- ESERCIZIO FINANZIARIO

14.1 L'esercizio finanziario della FONDAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la FONDAZIONE acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

ARTICOLO 15- COLLEGIO SINDACALE

15.1 Il controllo contabile della FONDAZIONE è affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni.

15.2 I Sindaci sono nominati dalla Giunta Regionale.

15.3 I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

15.4 Il Collegio esercita il controllo sui conti della FONDAZIONE redigendo apposita relazione trimestrale.

15.5 Il compenso dovuto ai Sindaci effettivi è a carico della FONDAZIONE ed è da essa determinato sulla base delle previsioni della Tariffa dei Dottori Commercialisti.

15.6 Al Collegio Sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti del cod. civ..

ARTICOLO 16- MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

16.1 Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo per iniziativa della Giunta REGIONALE della CAMPANIA.

16.2 La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta.

16.3 La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della FONDAZIONE con lettera raccomandata.

16.4 Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sessione straordinaria e quindi votate.

16.5 La proposta di modifica è approvata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

ARTICOLO 17- ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 L'estinzione della FONDAZIONE per le cause previste dall'art. 28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore.

17.2 Nel caso di estinzione della FONDAZIONE il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto alle Facoltà di Architettura delle Università di Napoli "Federico II" e "SUN" in ragione di metà ciascuna.

ARTICOLO 18- LIBRI

18.1 La FONDAZIONE, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti

ulteriori libri:

Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;

Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo [se nominato];

Libro del Comitato Scientifico;

Libro Giornale.

18.2 I libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati da un notaio.

ARTICOLO 19- RINVIO

19.1 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.